

CAT. 5
CL. E

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Imposta di bollo assolta in modo virtuale -
Autorizzazione del Ministero delle Finanze -
Dipartimento delle Entrate - Sezione Giurata di
Vicenza n. 2226C/97 Rep. 7° in data 01/12/1997

Prot. N° 2888/2007 del 14/02/2007

Iscrizione N: VE00124

Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 01/08/2006 registrata al numero di protocollo 16464/2006

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 02/11/2006 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

5 - E

Dell'impresa **AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.N.C.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 14/02/2007

con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 816/71/900120 prestate da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 103291,38 per la categoria 5 classe E

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.N.C.

Con Sede a: VICENZA (VI)

Indirizzo: VIA MAROSTICANA, 170

Località: Vicenza

CAP: 36100

C. F.: 00214850240

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

DE BIASI NICOLETTA

codice fiscale DBSNLT72L60L840R

carica: socio

DE BIASI ANDREA

codice fiscale DBSNDR75R20L840V

carica: socio

DE BIASI BARBARA

codice fiscale DBSBBR69T71L840O

carica: socio

0124 AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.N.C.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

DE BIASI DOMENICO
codice fiscale DBSDNC46P09L840P
carica: socio

URARI ARTEMIDE
codice fiscale RRURMD48E50L840Q
carica: socio

(responsabile/i tecnico/i)

DE BIASI NICOLETTA
C.F. DBSNLT72L60L840R
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - E

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: VI908660
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: VI909599
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: VI956702
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000³t. e inferiore a 6.000 t.

5 - E

Inizio validità: 14/02/2007

Fine Validità: 14/02/2012

Elenco mezzi:


Targa: VI908660
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: VI956702
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: VI909599
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

16.01.04*	veicoli fuori uso
-----------	-------------------



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

**Art. 4
(prescrizioni)**

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
 - 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
 - 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
 - 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
 - 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 - 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
 - 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
- I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
 - 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
 Via Forte Marghera, 151
 Dlgs 152/06

- 12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.
- 13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.


Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 14/02/2007

Il Segretario
 (Marco Casadei)

Il Presidente
 (Mario Roson)



Iscrizione N: VE00124
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b) ;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 21/01/2008 registrata al numero di protocollo 1920/2008

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 11/04/2008 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi dell'impresa

AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.

Con Sede a: VICENZA (VI)

Indirizzo: VIA MAROSTICANA, 166

Località: Vicenza

CAP: 36100

C. F.: 00214850240

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:

ragione sociale: da AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.N.C. a AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.

via: da VIA MAROSTICANA, 170 a VIA MAROSTICANA, 166

Legali Rappresentanti:

Sono modificati:

DE BIASI DOMENICO

codice fiscale DBSDNC46P09L840P

carica: da socio a presidente del consiglio di amministrazione

DE BIASI NICOLETTA

codice fiscale DBSNLT72L60L840R

carica: da socio a consigliere

Hanno cessato incarico:

URARI ARTEMIDE

codice fiscale: RRURMD48E50L840Q

carica: socio

AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.

Numero Iscrizione **VE00124**

Provvedimento di Modifica

Prot. n.7465/2008 del 11/04/2008



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Banchina Molini, 8
Dlgs 152/06

DE BIASI BARBARA
codice fiscale: DBSBBR69T71L8400
carica: socio

Art. 2
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 11/04/2008

Il Segretario
(Marco Casadei)

Il Presidente
(Mario Roson)



AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.
Numero Iscrizione VE00124
Provvedimento di Modifica

Prot. n.7465/2008 del 11/04/2008



Iscrizione N: VE00124
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b) ;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 16/03/2009 registrata al numero di protocollo 5023/2009

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 17/04/2009 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

5 - E ord

dell'impresa

AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.

Con Sede a: VICENZA (VI)

Indirizzo: VIA MAROSTICANA, 166

Località: Vicenza

CAP: 36100

C. F.: 00214850240

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **VI909599**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Categorie e Classi:

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)

Classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: VI909599

tipo: AUTOCARRO

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

16.01.04*	veicoli fuori uso
-----------	-------------------

Art. 2

AUTODEMOLIZIONE DE BIASI S.R.L.

Numero Iscrizione **VE00124**

Provvedimento di Modifica

Prot. n.19161/2009 del 17/04/2009



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Banchina Molini, 8
Dlgs 152/06


Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2888/2007 del 14/02/2007 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 17/04/2009

Il Segretario
- Marco Casalei -


Il Presidente
- Mario Roson -
